



CAPITOLATO SPECIALE

per la fornitura di

generi alimentari

CIG 62886115F6

DURATA 01.09.2015 - 31.08.2019

INDICE

INDICE	2
PARTE 1 – PRESCRIZIONI GENERALI	3
<u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 - QUANTITÀ</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MERCE</u>	<u>3</u>
<u>ART. 6 - ORDINAZIONE MERCE E CONSEGNE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 8 - CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO</u>	<u>5</u>
<u>ART. 9 - SOSPENSIONE TEMPORANEA</u>	<u>5</u>
<u>ART. 10 - RECESSO</u>	<u>5</u>
<u>ART. 11 - CONTESTAZIONI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 12 - PENALITÀ</u>	<u>6</u>
<u>ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>6</u>
<u>ART. 14 - PREZZI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE</u>	<u>7</u>
<u>ART. 17 - REPORT</u>	<u>8</u>
<u>ART. 18 - NORME IGIENICHE</u>	<u>8</u>
<u>ART. 19 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA – EFFETTO DEL CONTRATTO</u>	<u>8</u>
<u>ART. 20 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>9</u>
<u>ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>9</u>
<u>ART. 22 - FORO COMPETENTE</u>	<u>9</u>
<u>ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u>	<u>9</u>
<u>ART. 24 - ARBITRATO</u>	<u>10</u>
<u>ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE</u>	<u>10</u>

PARTE 1 – PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Ipab di Vicenza intende affidare il contratto di fornitura di generi alimentari necessari alla preparazione dei pasti presso il centro cottura dell'Ente a favore di utenti anziani, per un importo quadriennale presunto pari a € 2.700.000,00 IVA esclusa.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e negli allegati A) e B) e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma.

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto è normato dalla Direttiva 2004/18/CE e ss. mm.ii., dal D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii., dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale e dai relativi allegati. E' inoltre disciplinato dalle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e ss. mm.ii. e dalle norme del Codice Civile che regolano la materia per quanto applicabili.

Visto l'oggetto della fornitura non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o/e ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero. Restano comunque immutati gli obblighi a carico dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 3 - QUANTITÀ

Le quantità dei prodotti da acquistare, dettagliatamente elencate nell'allegato B), sono state calcolate in via approssimativa, per cui potranno variare in più o in meno, anche sensibilmente, ad insindacabile giudizio dell'Ente, senza che ciò comporti variazione delle condizioni di aggiudicazione o costituisca titolo di pretesa alcuna da parte del fornitore.

La ditta avrà l'obbligo di eseguire la fornitura effettiva in base al reale fabbisogno dell'Ente come rappresentato nei singoli ordinativi e dovrà provvedere alla consegna di tutti i beni richiesti.

Potranno inoltre essere richiesti altri prodotti simili, per i quali il prezzo verrà concordato preventivamente tra la ditta aggiudicataria e l'Ente.

E' facoltà dell'Amministrazione provvedere ad acquisti in economia di particolari tipologie di prodotti, in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in misura non superiore al 20% (venti%) del totale della fornitura prevista.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura avrà durata quadriennale, dall'01.09.2015 al 31.08.2019 o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio.

Il primo quadrimestre di fornitura sarà considerato come periodo di prova. Trascorso tale periodo, se la fornitura non risultasse eseguita in maniera soddisfacente, l'Ente, a suo giudizio insindacabile, potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla Ditta seconda classificata o di indire nuova gara.

La ditta fornitrice avrà comunque l'obbligo di continuare le forniture alle medesime condizioni convenute, anche dopo la scadenza del contratto, fino a quando l'Ente appaltante abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre mesi sei.

ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MERCE

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di 1° qualità e corrispondenti alle caratteristiche merceologiche definite nell'allegato A) "Descrizione dei generi di vitto". La merce dovrà corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme vigenti e future, nazionali e comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla immissione in commercio, all'imballaggio, al confezionamento, alla etichettatura (obbligatoriamente in lingua italiana) ed al trasporto.

In particolare, è vietata la fornitura di sostanze alimentari:

- private, anche in parte, delle loro sostanze nutritive o mescolate a sostanze di qualità inferiore;
- trattate in modo da contraffare la composizione naturale;
- in cattivo stato di conservazione;
- contenenti cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dalla legge;
- insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione, sofisticazione, adulterazione, edulcorazione non consentite o comunque nocive alla salute;
- colorate artificialmente con sostanze non permesse;
- contenenti residui di prodotti utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante o residui provenienti da contenitori dichiarati tossici per l'uomo;
- contenenti residui o componenti non compresi tra gli additivi alimentari consentiti dalla normativa vigente.

La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà avvenire nel rispetto della Direttiva CE 1169/2011.

ART. 6 - ORDINAZIONE MERCE E CONSEGNE

Gli ordini saranno inoltrati dall'Ufficio del centro cottura, di norma due volte la settimana, tramite fax o altro mezzo idoneo, da concordare.

Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo a cura del fornitore.

Eventuali dotazioni software che dovessero rendersi necessarie saranno fornite, installate e rese funzionanti, a titolo gratuito, prima dell'inizio delle forniture a cura della ditta aggiudicataria in accordo con il servizio informatico dell'Ente.

Il fornitore avrà l'obbligo di eseguire le consegne nei giorni, nelle ore, per le qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate dal centro cottura, come meglio precisato al successivo art. 7.

Qualora, durante il rapporto di fornitura, la ditta appaltatrice si trovi nella necessità documentata di variare la tipologia dei prodotti da fornire (cessata produzione, cambio del marchio, ecc.), l'Amministrazione dell'Ente si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità e a seguito di preventiva valutazione qualitativa del prodotto sostitutivo.

Le consegne della merce dovranno essere effettuate con idonei mezzi abilitati al trasporto delle derrate alimentari, che dovranno essere di lunghezza non superiore a 8 metri, presso la Residenza Salvi in Via Formenton n. 12 - 36100 Vicenza, e/o in altre sedi cittadine di volta in volta precisate. I mezzi utilizzati per le consegne dovranno inoltre essere dotati di avvisatore acustico e radar retromarcia.

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati nel rispetto del periodo residuo di vita commerciale pari o superiore al 70%, inteso come periodo intercorrente tra la data di consegna all'Ente e la scadenza impressa sulle confezioni.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà assicurare l'idoneità dei mezzi di trasporto ad entrare nelle sedi indicate senza causare danni alle strutture. L'accesso agli spazi interni dell'Ente (cortile) sarà consentito a partire dalle ore 07.15 e gli spostamenti del mezzo all'interno degli stessi dovranno avvenire con l'accompagnamento di un addetto dell'Ipab.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto, scarico a terra della merce nei magazzini dell'Ente, senza necessità di utilizzo di dipendenti e mezzi o attrezzature dello stesso.

Le confezioni dei beni oggetto della fornitura non dovranno superare i limiti di peso stabiliti dalle norme di sicurezza sul lavoro di cui D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli imballi devono corrispondere a criteri ergonomici ottimali ai fini di una migliore movimentazione manuale e rispettare le norme igienico sanitarie in vigore secondo la natura dei beni da consegnare.

ART. 8 - CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle derrate, alle condizioni degli imballaggi così come indicato nel presente Capitolato e, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non corrispondano alle caratteristiche stabilite.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

L'Ente potrà altresì contestare eventuali differenze di peso, di quantità e qualità al momento dell'utilizzo delle merci stesse.

La ditta aggiudicataria dovrà, su richiesta dell'Ente, ritirare e sostituire la merce non conforme entro e non oltre le 36 ore per non pregiudicare il buon funzionamento del servizio di ristorazione. In pendenza o mancanza di ritiro la merce rimarrà a disposizione del fornitore a suo rischio, senza alcuna responsabilità da parte dell'Ipab per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la stessa potesse subire. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'Ipab si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con la maggior spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

L'aggiudicatario, anche in caso di associazione temporanee d'impresa o consorzio, dovrà indicare un unico incaricato della fornitura, munito di ampia delega per trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione del contratto. L'appaltatore deve pertanto comunicare il nome dell'incaricato e le modalità di comunicazione con lo stesso.

La quantità, ammessa a pagamento, sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino IPAB e farà fede fra le parti contraenti.

La responsabilità della conformità del livello qualitativo dei prodotti alle campionature o alle caratteristiche di capitolato è affidata ad incaricati dell'Ente che potranno avvalersi di consulenti specializzati.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell'Ente, campioni di merce per l'accertamento delle caratteristiche richieste. Le analisi qualitative saranno effettuate, di norma, presso i competenti Servizi dell'U.L.S.S. n. 6 di Vicenza. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice allorché l'esito di dette analisi riveli la non conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste.

La prosecuzione del rapporto contrattuale è strettamente correlata al buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso della fornitura.

A tal proposito la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione, periodicamente o su richiesta, i certificati di analisi batteriologica e chimica relativi a determinati prodotti, scelti da IPAB in relazione al maggior consumo o alle particolari caratteristiche.

ART. 9 - SOSPENSIONE TEMPORANEA

Il provvedimento di sospensione temporanea della fornitura potrà essere adottato, a discrezione dell'Ente e per il tempo necessario agli accertamenti di rito, nel caso in cui i prodotti forniti non risultino conformi a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale o dalla vigente normativa di legge o possa comunque ravvisarsi una non conformità degli stessi.

ART. 10 - RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale, di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli effetti previsti da tale norma, facendo salve solo le forniture già eseguite e quelle da prestare sino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio del recesso, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11 - CONTESTAZIONI

La comunicazione di eventuali contestazioni derivanti da non conformità rilevate nell'esecuzione del presente appalto avverrà a cura di Ipab tramite comunicazione scritta, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni stabilite.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Ipab nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, Ipab potrà applicare le penalità di cui all'articolo seguente.

Inadempienze determinate da cause di forza maggiore non potranno considerarsi giustificate se non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

ART. 12 - PENALITÀ

L'Ente in caso di mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria ne valuterà l'entità in relazione al pregiudizio arrecato o potenzialmente arrecabile al servizio di ristorazione, a proprio insindacabile giudizio.

In caso di inadempienza, senza esclusione di eventuali ulteriori conseguenze, la ditta aggiudicataria potrà essere assoggettata alle seguenti penalità:

- da € 100,00 a € 300,00 per prodotto e per evento quando, in assenza di accordi con IPAB, fossero forniti prodotti difformi, per marchio e qualità, a quelli offerti;
- da € 100,00 a € 300,00 per prodotto e per evento, in caso di ritardo o mancata consegna dei prodotti richiesti nei tempi fissati e per difformità rispetto alle quantità ordinate;
- da € 100,00 a € 300,00 per prodotto e per evento quando fossero forniti, in assenza di accordi con IPAB, prodotti con periodo di vita commerciale residua inferiore a quanto prescritto;
- da € 300,00 a € 500,00 per prodotto e per evento in caso di ritrovamento di corpi estranei organici o inorganici nelle derrate consegnate;
- € 300,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancata o ritardata esecuzione del ritiro dei prodotti rifiutati dai magazzini, in assenza di accordi con IPAB;
- da € 100,00 ad € 500,00 per evento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale o della normativa vigente;
- da € 50,00 ad € 100,00 al verificarsi di 5 (cinque) eventi di errata compilazione delle fatture.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla garanzia a corredo dell'offerta o sui crediti della ditta dipendenti dal presente contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato;
- in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nei casi di cessione e/o divieti di cui al successivo articolo n. 21;
- in caso di giudizio non soddisfacente entro il primo quadrimestre di fornitura;
- in caso di sopravvenute esigenze organizzative dell'Ente;
- in caso di sopravvenute modifiche normative.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R., senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta appaltatrice, rivolgendosi alla Ditta seconda classificata o al libero mercato.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 14 - PREZZI

I prezzi delle derrate saranno quelli rilevati nell'offerta economica della ditta, comprensivi di tutte le spese, obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione della fornitura disciplinata dal presente Capitolato.

I prezzi offerti sono da considerarsi invariabili per i primi dodici mesi. A partire dal tredicesimo mese i prezzi potranno essere oggetto di eventuale adeguamento effettuato sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato da ISTAT.

Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo.

La variazione sarà applicabile solo se formalmente richiesta dalla ditta aggiudicataria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale e solo a seguito di idonea valutazione dell'Ente.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Ente.

Prima dell'avvio dell'appalto, tra la ditta aggiudicataria e l'Ufficio Economato dell'Ente dovranno essere concordate le modalità relative all'emissione delle fatture, che dovranno comunque essere emesse in formato elettronico ai sensi della vigente normativa.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato nei termini previsti dall'art. 62 del DL n.1/2012 convertito nella legge n. 27/2012.

Se nel corso del controllo delle fatture da parte dell'Ente saranno riscontrati degli errori, si interromperà in maniera immediata il termine di pagamento. Non si farà luogo al pagamento di fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle eventuali spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali contestate.

L'eventuale ritardo del pagamento delle fatture da parte dell'Ente non può essere invocato dall'impresa quale motivo per la sospensione del servizio. Il saggio degli eventuali interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, è quello legale.

La modalità ordinaria di pagamento è con bonifico in conto corrente, con addebito delle spese bancarie.

ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE

16.1 Garanzia Provvisoria

Per l'ammissione alla gara le ditte concorrenti dovranno costituire una cauzione o fideiussione di € 54.000,00, pari al 2% dell'importo indicato a base di gara I.V.A. esclusa.

La cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione. La fideiussione può essere: bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LGS n° 385/1993.

La garanzia dovrà esplicitamente prevedere:

1. che l'impresa concorrente intende partecipare alla procedura aperta per la fornitura oggetto del presente appalto, per un importo presunto di € 2.700.000,00;
2. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
4. l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IPAB.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione potrà essere prodotta anche dal solo capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

E' consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'art. 75 c.7 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità.

16.2 Garanzia Definitiva

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà presentare una fideiussione pari al 10% dell'importo del contratto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte.

La fideiussione può essere:

- bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LGS n° 385/1993.

La garanzia dovrà esplicitamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IPAB;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'IPAB .

La garanzia sarà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nel corso di durata dell'appalto in tutti i casi di prelevamento dalla garanzia di somme dovute dall'impresa aggiudicataria, questa è tenuta alla ricostituzione dell'importo entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

ART. 17 - REPORT

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su supporto informatico (foglio di calcolo) compatibile con i programmi in uso presso l'Ipab di Vicenza e con cadenza mensile e annuale, report consuntivi delle consegne effettuate.

Tali report dovranno prevedere i seguenti dati minimi riferiti ai prodotti oggetto di consegna: tipologia, quantità, costi unitari e complessivi.

ART. 18 - NORME IGIENICHE

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che lo stoccaggio, le operazioni di carico dei mezzi di trasporto, le spedizioni e le consegne dei prodotti siano eseguite in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il settore alimentare, con particolare riferimento al Reg. CE 852/2004 e al DPR 327/80 e ss.mm.ii., nonché ad eventuali normative che dovessero essere emanate nel corso di svolgimento del contratto.

Dovrà inoltre essere rispettato il Manuale di corretta prassi igienica aziendale e quello di riferimento per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all'ingrosso.

Gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi alle normative vigenti.

Per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata gli automezzi dovranno essere dotati di autorizzazione sanitaria e di idonee attrezzature frigorifere con monitoraggio costante e registrazione della temperatura.

Quest'ultima dovrà essere rilasciata al momento della consegna e dovrà coprire il periodo intercorrente tra il carico del mezzo presso il magazzino e lo scarico presso l'Ente.

ART. 19 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA – EFFETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento oggetto del presente appalto non sarà obbligatorio e quindi efficace per l'Ipab di Vicenza finché non siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche del possesso dei requisiti richiesti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo (secondo il disposto dell'art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n.163/2006).

Visto l'art. 11, comma 12, del D.Lgs.163/2006, l'Ipab di Vicenza avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà attenersi alle indicazioni fornite da Ipab.

In caso di mancata efficacia del contratto l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già somministrato, secondo i prezzi riportati nell'offerta.

ART. 20 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è subordinata:

1. all'adozione da parte dell'organo competente del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
2. alla presentazione, per le sole Società Cooperative, del certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito registro;
3. alla presentazione della garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'articolo 16.

ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto stipulato con l'Ente come stabilito dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà nulla e priva di efficacia, salva la facoltà per l'Ente di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Relativamente al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118, del D.Lgs. 163/2006. In particolare la ditta in sede di presentazione dell'offerta dovrà indicare la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30 per cento della fornitura totale. L'IPAB non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Pertanto l'impresa affidataria è obbligata a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello di Vicenza.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte dell'Ente, secondo le seguenti modalità:

- Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- I dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti le attività dell'Ente ed in particolare per l'esecuzione della gara a pubblico incanto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto di fornitura;
- La conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta dalla gara;
- I dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii;
- La ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i dati ed opporsi al trattamento degli stessi.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì applicare le norme del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. relativamente ai dati di cui il personale impiegato verrà, eventualmente, a conoscenza per ragione dell'incarico ricevuto.

Il responsabile della gestione di tutti i trattamenti della Direzione Affari Generali è la Dott.ssa Ambra Indraccolo.

Il titolare del trattamento è l'Ipab di Vicenza, con sede in Contrà San Pietro, 60 - 36100 Vicenza – telefono: 0444-218811 - e-mail: segreteria@ipab.vicenza.it.

ART. 24 - ARBITRATO

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE

L'Ipab di Vicenza informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento Aziendale, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il documento è stato adottato dall'Ipab di Vicenza con deliberazione n. 12 del 26.01.2015 ed è reperibile sul sito internet aziendale www.ipab.vicenza.it.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'Ipab, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico Comportamentale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Ipab di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Si richiama espressamente l'obbligo, previsto dall'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale, in carico all'Aggiudicatario di consegnare copia del suddetto Codice e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – DPR n. 62 del 16 aprile 2013, a tutto il proprio personale dipendente o collegato impiegato nell'appalto presso l'Ipab di Vicenza.

**IL R.U.P.
Il Dirigente
Dott.ssa Ambra Indraccolo**

La Ditta _____ codice fiscale _____
con la sottoscrizione del presente Capitolato si obbliga ad accettare tutte le condizioni in esso
comprese.

Data _____

Il Rappresentante Legale
